

Agenti Sportivi e Contratti di Mandato Sportivo



*CORSO DI DIRITTO SPORTIVO
MATERIALI AD USO DEGLI STUDENTI*

Agenti sportivi & procuratori nell'ordinamento sportivo

Attività di assistenza agli atleti ed alle società sportive per la conclusione dei contratti

Situazione in Italia (fino al 2017):

Tradizionalmente riferita al settore professionistico

assenza di una normativa statale

attività (professionale) non regolamentata

Per la FIFA (fino al 2015): attività che richiede una abilitazione

normativa sportiva non omogenea:

solo otto FSN prevedevano la figura dei procuratori (FIGC, FIP, FCI, FPI), degli agenti (FIT, FIPAV), degli assistenti degli atleti (FIDAL), del mandatario (FIR)

Agente Sportivo: definizione

«Il soggetto che mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica»

(legge 27 dicembre 2017, n.2015, art.1 comma 373)

Nel 2017 viene introdotto il Registro Nazionale Agenti e viene regolamentato l'accesso alla professione con la previsione di prove abilitative, rimettendo la CONI l'emanazione del Regolamento e la definizione delle modalità di acquisizione della qualifica

Nel 2019 nell'art.6 della legge 86, viene dato mandato al Governo di «procedere al riordino delle disposizioni in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo»

Nel 2021 viene emanato, in attuazione della delega, il d.lgs. 37/2021.

Agente Sportivo: definizione dell'art.2 d.lgs. 37/2024

Agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione;

Agente Sportivo

tra normativa sportiva e normativa statale

Regolamento Agenti CONI:

Art.2 comma 1

lett.e) «agente sportivo»: il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;

Art. 1, comma 2. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini:

- i) della costituzione, della modificazione o della estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica;*
- ii) del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.*

L'attività di agente sportivo diviene quindi una «*professione regolamentata*» per l'esercizio della quale è necessario:

1. Essere in possesso di determinati requisiti di formazione ed onorabilità
2. Aver superato una prova abilitativa
3. Essere iscritto al Registro nazionale degli Agenti Sportivi presso il CONI (avendone, quindi tutti i requisiti indicati dall'art.4 Regolamento)

L'attività di agente sportivo può essere svolta unicamente da persone fisiche che hanno facoltà di organizzarsi in modo imprenditoriale, anche attraverso la costituzione di società di persone o società di capitali (art.19 Regolamento)

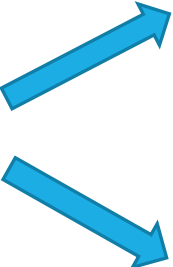
Iscrizione al Registro Nazionale Agenti Sportivi

Possesso dei requisiti previsti
dall'art.4 del Regolamento Agenti
CONI

Secondo le procedure previste dal
disciplinare tecnico

Pagamento dell'imposta di bollo e
dei diritti di segreteria

Stipula di una polizza assicurativa di
rischio professionale



Rispetto delle norme dell'ordinamento statale e
dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo
esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le
direttive e le decisioni del CONI, degli organismi
sovraordinati, delle FSN professionistiche e delle FSI
nell'ambito delle quali presta la propria attività
professionale, anche laddove la propria attività sia
organizzata in forma societaria ai sensi dell'art. 19.

riconosce competenza, funzioni e poteri della
Commissione CONI agenti sportivi, nonché a rispettare
i provvedimenti disciplinari da essa adottati. Si
impegna, altresì, a sottoscrivere il Codice di condotta
professionale della federazione sportiva nazionale
professionistica nel cui ambito intende operare. E
demandata a ciascuna FSN l'emanazione del Codice di
condotta professionale.

Cancellazione dal Registro Nazionale Agenti Sportivi

- a) mancato rinnovo dell'iscrizione al Registro federale di cui all'art. 6;
- b) cancellazione dal Registro federale per effetto del venir meno dei presupposti eventualmente richiesti dalla relativa FSN professionistica nell'esercizio della propria autonomia;
- c) richiesta dell'interessato;
- d) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 o di una delle condizioni dell'art. 19, comma 2;
- e) violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui al d.p.c.m. del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni; le federazioni sportive nazionali professionistiche sono tenute a comunicare annualmente alla Commissione CONI agenti sportivi i nominativi degli agenti sportivi che non hanno adempiuto a tale obbligo.

Doveri ed obblighi degli agenti sportivi (art.17 Regolamento)

1. Gli agenti sportivi svolgono la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme _____ dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle FSN professionistiche e delle FSI nell'ambito delle quali prestano la propria attività professionale, nonché del codice etico che fosse adottato dal CONI su proposta della Commissione CONI agenti sportivi.
2. Gli agenti sportivi operano nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, trasparenza e competenza e della corretta e leale concorrenza.
3. Gli agenti sportivi comunicano alla Commissione CONI agenti sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento dell'iscrizione, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto da cui consegue la variazione.
4. Gli agenti sportivi frequentano i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati da ciascuna delle FSN professionistiche presso le quali operano per un minimo di ore all'anno indicate con apposita delibera federale.
5. Gli agenti sportivi sono sottoposti al potere disciplinare della Commissione CONI agenti sportivi.
6. Gli agenti sportivi forniscono i propri servizi sulla base di apposito contratto di mandato redatto in forma scritta, anche nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 21, comma 8, del presente Regolamento.

Situazioni di incompatibilità

non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici.

non possono avere interessi diretti o indiretti in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo relativo alla FSN professionistica nell'ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.

non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) sono atleti professionisti o dilettanti tesserati presso una federazione sportiva nazionale professionistica; b) sono atleti non professionisti, tesserati in un campionato nazionale nel settore sportivo in cui abbiano conseguito il titolo abilitativo; c) ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero sono parti di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le FSI, le FSN, le DSA, gli EPS, l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo relativo alla FSN professionistica nell'ambito del la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo; d) instaurano e mantengono rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo relativo alla FSN professionistica nell'ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo. La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per gli atleti, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.

Situazioni di conflitto di interessi

L'agente (o la società di cui l'agente è socio) non può concludere contratti in situazioni di conflitto di interesse, pena l'annullabilità degli stessi.

configura ipotesi di conflitto di interessi anche quella in cui la trattativa sia svolta o il contratto sia stipulato con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un atleta verso la suddetta società o presso quest'ultima.

configura ipotesi di conflitto di interessi altresì la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un atleta (con eccezione del corrispettivo ex art.21 comma 2 lett.d).

Contratti di mandato sportivo

Forma scritta; lingua italiana o altra lingua UE (con traduzione giurata)

Contenuto obbligatorio (generalità dei contraenti, oggetto del contratto, data, durata, corrispettivo modalità e condizioni di pagamento, numero ed indicazione delle parti nel cui interesse agisce l'agente)

Sottoscrizione delle parti e, in caso di minore, di uno dei genitori

Clausola di esclusiva (eventuale)

Clausola di rinnovo espresso (eventuale)

Obbligo di deposito presso la FSN entro 20 giorni dalla stipula (pena inefficacia) ed in caso di successive modifiche ed integrazioni

Autonomia e compiti delle FSN professionistiche

Sono demandate alle FSN le determinazioni in ordine a:

- a) la disciplina relativa ai compensi. Le federazioni sportive nazionali professionistiche hanno la facoltà di introdurre un limite massimo ai compensi espresso in termini percentuali sul valore della transazione o sul reddito lordo complessivo dell'atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto;
- b) la disciplina relativa alle vicende modificative ed estintive del contratto;
- c) la specificazione dei diritti e degli obblighi delle parti nell'esecuzione del contratto;
- e) ulteriori requisiti del contratto;
- f) la disciplina dei contratti stipulati per conto di atleti minori di età.

Ciascuna FSN professionistica deve anche istituire un registro dei contratti di mandato, assicurandone la custodia e provvedendo alle adeguate forme di pubblicità.

Controversie relative ai contratti di mandato ed ai provvedimenti disciplinari della Commissione Agenti CONI

Questioni disciplinari: Competenza del Collegio di Garanzia (art.54 comma 3 CGS CONI)

Questioni relative ai contratti di mandato:

- a) Clausola compromissoria nel contratto
- b) Competenza del Collegio di Garanzia (art.54 comma 3 CGS CONI; regolamento arbitrato approvato con delibera Consiglio Nazionale CONI n.1654 del 17 dicembre 2019)